

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO

ISTITUTO TECNICO

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione





REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 22 del 17/10/2013, affisso all'albo e pubblicato sul sito web dell'Istituto il 30 ottobre 2013

INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Normativa di riferimento

Articolo 3 - Ambienti scolastici soggetti al divieto

Articolo 4 - Affissione del divieto

Articolo 5 - Responsabili dell'osservanza del divieto

Articolo 6 - Compiti del personale accertatore incaricato

Articolo 7 - Procedura di accertamento, contestazione, verbalizzazione e notifica

delle infrazioni

Articolo 8 - Attività di supporto

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 - Attività informative e di sensibilizzazione

Articolo 11 - Rinvio ed entrata in vigore

Codice: DCR.05-00 Data revisione: 17/10/2013 Pagina 1 di 5

Art. 1

Finalità

- 1. Con il presente Regolamento l'Istituto Superiore Galilei di Conegliano (TV) si impegna formalmente a:
- far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali e gli ambienti chiusi e aperti della Scuola in base alle norme vigenti;
- garantire la salute di tutti gli utenti della Scuola, anche di quelli occasionali, contro i danni arrecati dall'assunzione attiva e/o passiva del fumo;
- favorire iniziative informative e formative sull'argomento, integrate opportunamente nel P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) nell'ambito dell' "Educazione alla Salute".

Art. 2 Normativa di riferimento

- 1. La normativa di riferimento è la seguente:
 - Art 32 della Costituzione
 - L. n. 584 dell' 11/11/1975,
 - L. n. 689 del 24/11/1981,
 - D.P.C.M. del 14/12/1995
 - Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28/03/2001
 - L. n. 448 del 28/12/2001
 - L. n. 3, art. 51, del 16/01/2003,
 - D. L. n. 266, art. 19, del 09/11/2004
 - D.P.C.M. del 23/12/2003
 - Accordo Stato- Regioni del 16/12/2004
 - C.M. del 17/12/2004 del Ministero della Salute
 - L. n. 311 del 30/12/2004
 - D.Lgs n.81 del 9/4/2008
 - D.L. n.104, art.4 del 12/09/2013

Art. 3 Ambienti scolastici soggetti al divieto

1. Il divieto di fumo si applica in tutti i locali a qualunque titolo utilizzati dalla I.S. Galilei di Conegliano, chiusi e aperti al pubblico nonché alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto stesso.

Art. 4 Affissione del divieto

- Nei locali in cui vige il divieto deve essere affisso in maniera visibile il cartello di divieto 1. di fumo, un fac-simile del quale è allegato al presente regolamento.
- In ogni caso il cartello di divieto di fumo deve contenere le seguenti indicazioni: 2.
 - scritta "VIETATO FUMARE";
 - indicazione della norma che impone il divieto (L. 16 gen. 2003, n. 3, art. 51, D.L.gs n.104 del 12/09/2013);
 - sanzioni applicabili
 - soggetto/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto e di contestare le relative

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 - CF: 91044380268

autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.

Codice: DCR.05-01 Data revisione: 22/08/2018 Pagina 2 di 5

Responsabili dell'osservanza del divieto

- 1. Il Dirigente Scolastico individua e nomina con apposito decreto le persone incaricate di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo e di procedere all'accertamento, alla contestazione e alla redazione di apposito verbale dell'infrazione.
- 2. Considerate le dimensioni e l'ubicazione dei locali scolastici dell'Istituto, si rende necessaria la nomina di quattro docenti incaricati, uno per sede scolastica e per singolo padiglione e il D.S.G.A. per gli uffici di Segreteria e della Dirigenza Scolastica, con il compito di vigilare sull'osservanza del divieto e di contestare le infrazioni per i rispettivi locali scolastici.
- 3. Qualora sorgano delle difficoltà nell'applicazione della normativa antifumo, si potrà chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e di altre autorità preposte all'osservanza del divieto, quali la Polizia Amministrativa locale, Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, Guardie Giurate adibite alla specifica mansione.

Art. 6 Compiti del personale accertatore incaricato

- 1. Il personale accertatore incaricato deve:
 - Vigilare sulla corretta esposizione e continua presenza dei cartelli informativi in tutti i locali nei quali è vigente il divieto di fumo, comunicando al Dirigente Scolastico eventuali irregolarità nell'esposizione delle segnalazioni;
 - Attendere alla scrupolosa osservanza del divieto;
 - Contestare eventuali infrazioni e redigere i relativi verbali mediante gli appositi moduli;
 - Trasmettere copia del verbale redatto al Dirigente Scolastico.
- 2. Il personale incaricato accertatore deve essere munito di apposito attestato (v. allegato n. 1).
- 3. Qualora il trasgressore ne effettui esplicita richiesta al momento dell'immediata contestazione dell'infrazione al divieto di fumo, l'attestato e un documento di riconoscimento devono essere esibiti.

Art. 7 Procedura di accertamento, contestazione, verbalizzazione e notifica delle infrazioni

- 1. La corretta esposizione dei cartelli informativi in posizione ben visibile e nei luoghi previsti è il presupposto necessario per il regolare accertamento della violazione;
- l'agente preposto deve contestare immediatamente al trasgressore la violazione del divieto, redigendo apposito verbale in triplice copia;
- il verbale deve essere sottoscritto sia dall'agente che dal trasgressore, il quale riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata;
- il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni;
- il preposto provvede alla trasmissione immediata al Dirigente Scolastico del verbale.
- per impossibilità della contestazione immediata, si notifica al trasgressore, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale, con allegato il relativo modello F23, per il versamento della sanzione, contenente numero e data del verbale e la causale del versamento:
- nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, l'agente preposto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, notifica, tramite la segreteria, la prima copia del verbale, entro 90 giorni dall'accertamento, ai genitori del trasgressore, per mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento, con allegato il il modello F23 per il versamento della sanzione contenente numero e data del verbale e la causale del versamento;
- il contravventore maggiorenne o i genitori del contravventore minorenne effettueranno il pagamento della sanzione presso un istituto bancario o ufficio postale (usando il modello F23, indicando il codice tributo 131T, il codice dell'ufficio e gli estremi del provvedimento, ivi inclusa la causale del versamento) oppure direttamente presso la competente tesoreria
- una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o

di notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dall'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004.

Art. 8 Attività di supporto

- 1. La Segreteria dell'Istituto, a sostegno delle attività svolte dagli accertatori incaricati, svolgerà i seguenti compiti:
 - a) operazioni relative alla notifica per posta del verbale al trasgressore, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, in caso di impossibilità di contestazione immediata;
 - b) accertamento del pagamento della sanzione da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, in mancanza di quest'ultima, dalla data di notifica del verbale; accertamento che può avvenire anche tramite controllo telefonico presso l'Unità Operativa Gestione Affari Economico-Finanziari- Ufficio Entrate, depositaria delle quietanze di pagamento
 - c) conservazione della terza copia del verbale redatto.
 - 1. Ai sensi e per gli effetti dei cui all'art. 189 della L. 311/2004, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 ad € 275,00.
 - 2. Secondo l'art. 8 della L. 584/1975, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notificazione.
 - 3. Ex art. 16 della L. 689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione (pagamento nella misura di 1/3 del massimo o del doppio del minimo, se più favorevole) se il versamento è effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale redatto dall'agente preposto, incluse nel versamento le spese di accertamento e di notifica.
 - 4. La misura della sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni
 - 5. Decorso il predetto termine di 60 giorni senza che sia stata pagata in misura ridotta la sanzione, la documentazione, comprendente copia del verbale e la prova delle effettuate contestazioni e notifiche, viene inviata dal Dirigente Scolastico al Prefetto territorialmente competente per i successivi adempimenti di legge.
 - 6. Il trasgressore può inoltrare alla predetta Autorità, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, scritti difensivi e documenti e chiedere, eventualmente, di essere sentito.
 - 7. In alternativa il trasgressore può adire il Giudice Ordinario territorialmente competente.
 - 8. Qualora i preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento non facciano rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa, prevista dalla normativa vigente, del pagamento di una somma da € 220,00 ad € 2.200,00.
 - 9. Se la violazione è perpetrata da un dipendente della Scuola, potrà essere avviato nei suoi confronti anche apposito procedimento disciplinare.
 - 10. Al personale dipendente dell'Istituto è vietato riscuotere direttamente la sanzione amministrativa.

Codice: DCR.05-01 Data revisione: 22/08/2018 Pagina 4 di 5

Attività informative e di sensibilizzazione

- 1. Il Dirigente Scolastico si impegna a promuovere le iniziative opportune e necessarie per sensibilizzare tutti gli utenti della Scuola sui danni prodotti dal fumo e sui metodi utilizzabili per smettere di fumare.
- 2. I docenti addetti al "Progetto Educazione alla salute" sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni ritenute indispensabili a rendere sempre più operativo il presente regolamento sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico.

Art. 11 Rinvio ed entrata in vigore

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le normative vigenti.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore alla data stabilita dal decreto di emanazione.

Codice: DCR.05-01 Data revisione: 22/08/2018 Pagina 5 di 5